

(N. 1868-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE GERINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 31 gennaio 1957 (V. Stampato n. 2174)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
col Ministro delle Finanze
col Ministro dell'Industria e del Commercio
col Ministro del Commercio con l'Estero
col Ministro della Marina Mercantile
e col Ministro del Tesoro

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 7 FEBBRAIO 1957

Comunicata alla Presidenza il 18 marzo 1957

Ratifica ed esecuzione del Trattato di commercio, stabilimento e navigazione tra l'Italia e l'Iran, concluso in Teheran il 26 gennaio 1955 con annessi scambi di Note del 26 gennaio e del 5-9 febbraio 1955.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il Trattato di commercio, stabilimento e navigazione fra l'Italia e l'Iran, concluso in Teheran il 26 gennaio 1955 con gli annessi scambi di Note del 26 gennaio e del 5-9 febbraio 1956, si ispira ai due principi fondamentali, eguaglianza di trattamento coi nazionali e clausola della nazione più favorita.

Il primo di questi principi trova attuazione in materia di diritto di stabilimento e soggiorno, di imposte e tasse, di diritti civili, di esercizio del commercio, dell'industria, delle professioni e dei mestieri, di società commerciali e di marchi di fabbrica, nonché nell'impegno di cui all'articolo 26 di intraprendere negoziati al fine di concludere accordi che disciplinino, sulla base dell'eguaglianza di trattamento per i rispettivi cittadini, l'applicazione delle leggi per la protezione del lavoro, l'assistenza sanitaria e le assicurazioni sociali.

Il secondo si attua per quanto si attiene agli scambi commerciali, alla libertà di transito nei rispettivi territori per le persone, le cose, gli automobili, gli aeromobili, le navi, le quali avranno il trattamento della nazione più favorita, sia per quanto riguarda l'entrata e l'uscita dai porti, sia per quanto riguarda l'uso delle attrezzature portuali e per la navigazione. L'esercizio del cabotaggio è riservato alle navi nazionali.

Le eccezioni alla clausola della nazione più favorita riguardano i vantaggi intesi a faci-

litare i rapporti di frontiera con gli Stati confinanti, quelli derivanti da unioni doganali, accordi regionali o zone di libero scambio, ovvero accordati a territori che godono di speciale regime giuridico e, per l'Italia, quelli attribuiti allo Stato della Città del Vaticano, al Regno Unito di Libia ed alla Repubblica di S. Marino, od infine, relativi alla partecipazione a comunità interstatali organizzate per settori di produzione, di commercio o di servizio. Per disposto dello scambio di lettere successivo alla firma del Trattato, qualora uno Stato situato nella regione del Vicino e Medio Oriente mediterraneo aderisca ad una delle dette comunità interstatali, le Parti si daranno comunicazione di tale adesione e potranno procedere alla denuncia del Trattato di commercio, stabilimento e navigazione.

Con lo scambio di lettere avvenuto alla firma del Trattato le Parti si impegnano a negoziare, quanto prima possibile, un accordo doganale per la reciproca concessione di facilitazioni tariffarie di importazione di merci.

Sono Trattati che tendono a facilitare la via all'energia ed allo spirito di iniziativa dei popoli; con l'augurio che il nostro possa e voglia con sempre maggiore impegno profittarne, si propone la ratifica di questo, concluso con un Paese di così notevole interesse economico.

GERINI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di commercio, stabilimento e navigazione tra l'Italia e l'Iran, concluso in Teheran il 26 gennaio 1955, con an-

nessi Scambi di Note del 26 gennaio e del 5-9 febbraio 1955.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, conformemente al disposto dell'articolo 28 del Trattato stesso.